

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 – Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Il comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

Articolo 2 – Determinazione della aliquota

1. L'addizionale comunale IRPEF è stabilita, con decorrenza 1.1.2008, nella misura dello 0,7%;
2. L'aliquota dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Consiglio Comunale e in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;
4. La deliberazione deve essere trasmessa, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'esenzione prevista.

Articolo 3 – Esenzioni

1. E' prevista una soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Articolo 4 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità previste dall'art.1 del D.Lgs n.360/98 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5.10.2007.

Articolo 5 – Intervento del Comune a sostegno delle famiglie e dei soggetti più deboli

1. Il Comune interviene a sostegno dei soggetti più deboli attraverso l'erogazione di un contributo economico pari all'addizionale IRPEF pagata nei seguenti casi:
 - a) contribuenti ultrasessantacinquenni a condizione che il reddito annuo lordo del nucleo familiare sia costituito solo da pensione e non sia superiore a € 14.000,00 se il nucleo è composto da n. 2 o più soggetti;
 - b) contribuenti nel cui stato di famiglia sono ricompresi uno o più soggetti portatori di handicap (ai sensi della L. 104/1992) con invalidità superiore al 70%, il cui reddito familiare annuo complessivo lordo sia pari o inferiore a € 25.000,00. Nel reddito non sono conteggiate le pensioni di invalidità;
 - c) famiglie la cui consistenza al 1° gennaio di ogni anno sia costituita da un solo genitore con figli a carico che non conviva ad alcun titolo con altra persona e il cui reddito annuo complessivo lordo sia pari o inferiore a € 14.000,00;
 - d) famiglie la cui consistenza al 1° gennaio di ogni anno sia costituita da un numero pari o superiore a 6 unità e il cui reddito annuo complessivo lordo sia pari o inferiore a € 25.000,00.

Nei casi sopraindicati l'erogazione del contributo è subordinata alla condizione che l'abitazione e relative pertinenze dove il nucleo familiare ha stabilito la propria residenza sia l'unico immobile posseduto da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

Il contributo verrà erogato dai Servizi sociali previa presentazione di apposita richiesta redatta su moduli messi a disposizione dell'Ente e corredati dai modelli di dichiarazione dei redditi (mod. 730, mod. Unico, CUD ecc.) di tutti i componenti il nucleo familiare o da apposita autocertificazione dalla quali risulti l'ammontare dei redditi percepiti e dell'addizionale comunale complessivamente pagata.

Il contributo verrà erogato complessivamente ad un unico componente del nucleo familiare.

L'erogazione dei contributi avverrà per la prima volta nell'anno 2008, relativamente all'addizionale pagata per l'anno 2007.

La richiesta di contributo dovrà essere presentata annualmente entro il 31 luglio di ciascun anno per l'anno precedente.

Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.